

Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico tra competenze regionali e sovraregionali.

di Cesare Mainardis¹

1. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, prot. 0000030/STA dd. 13.2.2017.

1.1. In data 13.2.2017 è stato adottato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, prot. 0000030/STA, di approvazione delle *“Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000”*.

Anche in adempimento agli obblighi assunti in sede europea, il provvedimento punta ad *“assicurare che l'applicazione del deflusso ecologico avvenga su tutto il territorio nazionale secondo metodologie condivise e scientificamente avanzate, tenuto conto delle differenze orografiche, idrologiche, geologiche ed ecosistemiche e della diversa complessità nella composizione amministrativa esistenti tra i vari distretti”*.

Il deflusso ecologico (DE) rappresenta, come illustrato nell'Allegato A al citato Decreto, il nuovo parametro rispetto al quale determinare la portata d'acqua che deve essere garantita per la salvaguardia delle caratteristiche fisiche, chimico – fisiche nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali di ciascun corpo d'acqua.

Tale funzione è stata sinora assolta dal deflusso minimo vitale (DMV), come disciplinato nella normativa nazionale e quantificato in ambito regionale. L'introduzione del DE, tuttavia, punta ad aggiornare tale criterio ed i metodi per il suo calcolo, secondo il *“paradigma delle portate naturali”*: per cui il mantenimento di un regime simile a quello naturale in un dato corso d'acqua favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti.

¹ Avvocato e prof. agg. di Diritto Costituzionale – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara

1.2. Il Decreto Ministeriale 13.2.2017 prot. 0000030/STA:

- a) ricostruisce le diverse discipline vigenti nel territorio italiano in materia di DMV, e descrive le finalità dell'intervento normativo – sopra riassunte;
- b) individua tre metodi possibili per la determinazione del DE a livello distrettuale (idrologici, idraulico-habitat, olistici);
- c) assegna ai singoli Distretti Idrografici il compito di individuare il metodo preferibile per il proprio territorio distrettuale, imponendo loro un procedimento partecipativo aperto ai contributi dei portatori di interessi;
- d) individua in 10 mesi dall'entrata in vigore del Decreto il termine entro cui i singoli Distretti Idrografici debbano individuare le metodologie per determinare il DE in sede distrettuale, assicurando la coerenza tra tali provvedimenti e le misure assunte nell'ambito dei Piani di Gestione delle Acque – adottati sempre su base distrettuale

2. La Deliberazione n. 2/2017 dd. 14.12.2017 e relativi Allegati del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

2.1. In adempimento a tale normativa nazionale, il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (di seguito: Distretto A.O.) ha provveduto ad adottare la Deliberazione n. 2/2017 dd. 14.12.2017 – *“Adozione di una “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali” e relativi Allegati, in particolare Allegato A: Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale.*

2.2. Il provvedimento del Distretto A.O.:

- a) contiene innanzitutto i criteri di determinazione del DE da applicarsi nel territorio distrettuale;
- b) impone precisi adempimenti alle Regione e alle Province autonome al fine di assicurare l'applicazione della normativa distrettuale;
- c) stabilisce che le concessioni di derivazione in atto, siano o meno in fase di rinnovo nel triennio 2018 – 2021, si adeguino alla disciplina del DE a far data dall'avvio di vigenza del secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto (quindi, dal 2022);

d) puntualizza che le normative introdotte sono immediatamente vincolanti per le P.A. e per i soggetti privati.

e) in nome dei principi di gradualità ed incrementalità viene esposta la proposta metodologica del Distretto, che si basa su due fasi: a) una prima fase nella quale il DE viene ricavato *“secondo uno standard metodologico semplice e applicabile con le opportune differenziazioni imposte dai parametri sull'intera rete idrografica”*: ecco quindi l'elaborazione di un *“algoritmo condiviso a scala distrettuale”* con il quale calcolare il DE; b) ed una seconda fase nella quale, all'esito di attività conoscitive sito-specifiche condotte sui vari territori, tale metodo potrà trovare affinamento e sviluppo *“a scale spaziali di maggiore dettaglio”*. Questa impostazione è ribadita a più riprese, anche in risposta alle osservazioni dei portatori di interesse;

f) viene quindi individuato in concreto l'algoritmo che determina il DE:

g) infine, viene disciplinata la fase di verifica e sperimentazione da attivarsi nel periodo 2018 – 2021 con un duplice scopo: verifica ed eventuale ri-taratura dei parametri che concorrono a formare l'algoritmo distrettuale; ricalibrare il DE in relazione a *“casi particolari”*, in ragione di peculiari situazioni sito-specifiche.

2.3. Quanto agli adempimenti a carico alle Regioni e alla tempistica relativa alla attuazione della normativa distrettuale:

a) entro giugno 2018: è fatto carico alle Regioni e alle Province autonome: a1) di verificare la coerenza delle proprie discipline sul DMV a quella introdotta dal Distretto in materia di DE, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione; a2) *“qualora lo ritengano opportuno”*, di stabilire i *“valori iniziali”* dei parametri dell'algoritmo *“allo scopo di dare seguito alla fase di verifica e sperimentazione”* alla luce dei *“valori guida”* individuati dal Distretto; a3) di individuare eventuali valori sito-specifici, riferiti cioè a peculiari situazioni del proprio territorio; a4) per le derivazioni già attive, di individuare, in collaborazione con i concessionari, particolari situazioni nelle quali ricorrano gli estremi per una tutela ambientale meno rigorosa; e di individuare i siti ove avviare le attività di verifica e sperimentazione ai fini della seconda fase di cui si è detto sopra;

b) entro il 31.12.2018: elaborazione delle linee guida per l'attività di sperimentazione condivise a livello distrettuale ed avvio delle relative attività;

c) entro il 30.6.2021: termine ultimo per acquisire gli esiti dell'attività conoscitiva e di sperimentazione;

d) entro il 31.12.2021: termine ultimo per completare le valutazioni degli esiti delle attività di sperimentazione compiute, ai fini "della eventuale ricalibratura" dell'algoritmo distrettuale e di determinare il DE in relazione a peculiari situazioni sito-specifiche.

2.4. Quanto alla applicazione della disciplina distrettuale – o di quella regionale - ed alla relativa tempistica, il provvedimento del Distretto A.O. distingue a monte tra prelievi significativi e non significativi (distinzione ricavabile *dall'Aggiornamento del Piano di Gestione Acque* dello stesso Distretto A.O. 2015 – 2021).

Ciò premesso, individua le seguenti ipotesi, dettando per ciascuna la regola del caso:

a) istanze di derivazione presentate dal 1.7.2018 in poi;

b) istanze di derivazione pendenti al 1.7.2018 – significative o meno;

c) derivazioni in atto, non significative oppure significative;

d) derivazioni in atto in fase di rinnovo nel triennio 2018 – 2021, non significative oppure significative.

Inoltre, una peculiare disciplina è riservata alle ipotesi dei corpi idrici fortemente modificati e degli obiettivi ambientali meno rigorosi.

2.5. In conclusione:

a) i provvedimenti normativi adottati incidono o incideranno sulla produttività degli impianti idroelettrici già in esercizio, e condizionano i parametri di concessione per i procedimenti in corso o da avviare;

b) ciascun produttore o aspirante tale dovrebbe innanzitutto inquadrare la propria derivazione nella categoria della significatività o della non significatività del prelievo;

c) a seguito di ciò, individuare la normativa distrettuale o regionale in materia di DE o di DMV;

d) ancora, valutare l'opportunità di avviare una sperimentazione, distrettuale o regionale, al fine di determinare parametri del DE o del DMV diversi da quelli fissati dagli algoritmi normativi (e più favorevoli per la produzione di energia).

3. La Deliberazione n. 4/2017 e relativi Allegati della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

3.1. In adempimento alla normativa nazionale, la Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (di seguito: A.B.D. del Po) ha provveduto ad adottare la Deliberazione n. 4/2017 dd. 14.12.2017 – *“Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”, in attuazione della misura individuale “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)” del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015”.*

3.2. I contenuti del provvedimento della A.B.D. del Po ricalcano, in linea di massima, quelli della Deliberazione n. 2/2017 del distretto A.O. Vanno tuttavia segnalati i seguenti profili:

- a) le decisioni della A.B.D. del Po inquadrano il passaggio dal DMV al DE nella cornice normativa delle precedenti determinazioni assunte, a partire dalla Deliberazione n. 7 dd. 3.3.2004 *“Criteri di regolazione delle portate in alveo”*;
- b) *“gradualità”* e *“sussidiarietà”* (quest’ultima rispetto alle competenze delle Regioni) sono i principi guida nella applicazione del nuovo provvedimento;
- c) nell’ambito del principio di gradualità, assume rilievo il concetto di *“DMV idrologico modulato”*;
- d) per quanto riguarda le ipotesi espressamente disciplinate:
 - d1) per le concessioni esistenti, dal 1.7.2018 devono essere garantiti almeno i valori del DMV idrologico modulato; entro il 22.12.2024 tutte le derivazioni devono rispettare il DE;
 - d2) per le nuove concessioni: in attesa della definizione da parte regionale di tutti i valori del DE, dal 1.7.2018 deve essere assicurato almeno il DMV idrologico modulato;
 - d3) per il rinnovo di concessioni esistenti: in attesa della definizione da parte regionale di tutti i valori del DE, dal 1.7.2018 deve essere assicurato almeno il DMV idrologico modulato; in alternativa, il concessionario può richiedere una convergenza progressiva ai nuovi valori del DE;
- e) in ogni caso, è prevista la possibilità per il concessionario, mediante sperimentazione, di definire valori di DE calibrati sulla situazione specifica del proprio impianto.

3.3. Ad oggi (29.6.2018) solamente la Regione Piemonte è intervenuta in materia, con la Delibera Giunta n. 269 del 14.6.2018 e stabilendo che: a) risulta verificata la coerenza delle prescrizioni regionali per il calcolo sul DMV rispetto alle prescrizioni sul DE; b) non è necessario avviare ulteriori sperimentazioni tecnico – scientifiche sui corpi idrici regionali.